

# Gli aiuti di Stato

**Inquadramento giuridico, nozione, legalità e compatibilità, controllo**

- ❖ Complessità che presuppone un cambiamento culturale.
- ❖ L'adesione al TFUE comporta una limitazione alla sovranità dello SM che restringe il margine di manovra in ambito di politica economica quando l'intervento pubblico è in grado di alterare i meccanismi concorrenziali su cui si regge il mercato unico.
- ❖ Principio del primato del diritto eurounitario sul diritto nazionale.
- ❖ La configurabilità o meno di una misura come "aiuto" ha implicazioni estremamente rilevanti da un punto di vista sostanziale e procedurale.
- ❖ Una corretta interpretazione della nozione di "aiuto di Stato" è cruciale per evitare di incorrere in violazioni della disciplina in esame, cui potrebbe conseguire un ordine di recupero dell'aiuto incompatibile con il mercato interno.

# Nozione di Aiuto

## **Art.107, comma 1, Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE)**

*«Salvo deroghe contemplate dai trattati, **sono incompatibili con il mercato interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»*

Gli aiuti di Stato sono **vietati**.

**Definizione** di aiuto di Stato.

# Nozione di Aiuto

Per essere ricompresa nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) TFEU, una determinata misura nazionale deve **cumulativamente**:

- ✓ essere **imputabile**, in via diretta o anche indiretta, allo **Stato membro** ed essere effettuata dallo Stato o mediante **risorse statali**;
- ✓ comportare un **vantaggio** "gratuito" per l'impresa beneficiaria;
- ✓ favorire **soltanto determinate** imprese o produzioni (c.d. selettività dell'aiuto);
- ✓ **incidere sugli scambi** tra Stati membri e creare **effetti distorsivi** alla concorrenza intracomunitaria.

*(Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ((2016/C 262/01) del 19/7/2016)*

# Stato o risorse statali



*Risorse statali*



La condizione dell'utilizzo di risorse statali è soddisfatta sia nel caso di aiuti concessi direttamente dallo Stato tramite fondi pubblici sia nell'ipotesi di misure erogate da enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato al fine di gestire l'aiuto.

L'origine delle risorse utilizzate per finanziare la misura è irrilevante, purché le stesse siano costantemente sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali.

La forma è irrilevante.



*Imputabilità*



Le misure concesse direttamente dallo Stato o da una pubblica autorità sono **per definizione** imputabili allo Stato.

Se il vantaggio è concesso da un'impresa pubblica, valutare la presenza di **indizi** per determinarne l'imputabilità (**controllo/coinvolgimento dello Stato**): presenza di legami organici tra l'impresa e lo Stato, l'integrazione dell'impresa nelle strutture della P.A., la natura dell'attività dell'impresa pubblica, ecc.

# Origine statale/Stato

Tutte le articolazioni dello Stato (es. Regioni ed enti locali)

Organismi di diritto privato o pubblico che subiscono l'influenza dominante delle autorità pubbliche

# Impresa

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo quando il beneficiario è un' impresa



## DEFINIZIONE DI IMPRESA

Impresa è qualsiasi ente che esercita attività **economica**, offrendo beni e servizi in un mercato  
NB: equiparazione dei **liberi professionisti** alle imprese



Un ente è qualificato come impresa in relazione **alla sua attività** e non alla sua forma giuridica



Anche enti no-profit o aziende pubbliche possono ricadere in tale definizione

! Status giuridico totalmente irrilevante !

La definizione di impresa non si applica a Enti pubblici che agiscono esercitando «potere d'imperio»:



Attività regolatrice



Funzioni essenziali dello Stato



Attuazione di una legge europea che non lascia discrezionalità allo Stato



## ESEMPI EX COMUNICAZIONE CE

- Esercizio dei pubblici poteri
- Sicurezza sociale
- Assistenza sanitaria
- Istruzione e attività di ricerca
- Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura

- a) nozione basata su di un approccio economico e funzionale
- b) principio di neutralità nei confronti del regime di proprietà
- c) l'elemento fondamentale è l'attività esercitata (attività economica), anche se l'impresa non persegue finalità di lucro.
- d) Il fatto che nel settore di riferimento sussistano operatori economici è sufficiente a dire che l'attività è economica e quel soggetto ha natura di impresa ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti
- e) può anche trattarsi di un organo dell'amministrazione dello Stato

# Vantaggio



## DEFINIZIONE

---

- Beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato
- Sono rilevanti solo i suoi **effetti**, non la causa, lo scopo o la forma dell'intervento




## CRITERIO DELL'OPERATORE IN UN'ECONOMIA DI MERCATO

---

- Valutare se, **in circostanze analoghe**, un investitore privato con **caratteristiche analoghe** avrebbe realizzato un investimento alle **stesse condizioni**
- Valutare globalmente gli effetti dell'intervento

- a) può assumere qualsiasi forma
- b) non è una nozione legata al versamento di un contributo
- c) si traduce in un sacrificio finanziario (sotto forma di esborso o mancato guadagno) per il bilancio dello Stato, senza contropartita
- d) il fatto che si tratti di un'operazione a titolo oneroso non è sufficiente per dimostrare la non presenza di aiuti di Stato

# Selettività



## Incidenza sugli scambi e effetti sulla concorrenza»

Questa condizione di norma non solleva problematiche e non appare meritevole di una trattazione approfondita perché la CE la **presume**, la valuta **in potenza**, la considera soddisfatta ogniqualvolta vi sia la concessione di un vantaggio e anche nel caso di imprese di modesta dimensione o operanti solo a livello locale.

Nella prassi della Commissione, la condizione è stata ritenuta non soddisfatta nell'ipotesi di misure concesse in favore di operatori di strutture destinate ad un bacino di utenza locale c.d. «**local, local**» (strutture sportive, piccoli porti e aeroporti, ospedali, centri conferenze).

# Le deroghe

L'articolo 107, paragrafo 2, del trattato prevede categorie di aiuti compatibili ***ipso iure*** con il Trattato.

*“Sono compatibili con il mercato comune:*

*a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,*

*b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,*

*c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione”.*

# Articolo 107

L'articolo 107, paragrafo 3, del trattato prevede, invece, categorie di aiuti compatibili ***juris tantum*** rispetto ai quali la Commissione esercita un potere discrezionale quanto alla verifica della loro compatibilità con il trattato e un'azione di sorveglianza preventiva e repressiva.

*Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:*

- a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,*
- b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,*
- c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,*
- d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune,*
- e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

# Articolo 108

L'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato prevede due obblighi per gli Stati membri:

- ❖ obbligo di notifica del progetto finalizzato a istituire o a modificare un aiuto
- ❖ divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (*standstill*)

**DG COMP**

Notifica dei nuovi aiuti (numero N \_\_/\_\_)

Nel termine di due mesi dalla ricezione di una notifica ritenuta completa la Commissione è tenuta ad adottare una decisione di:

- non aiuto
- aiuto compatibile
- apertura di un procedimento d'indagine preliminare (nel caso di dubbi, formale)

Alla fine dell'indagine formale la Commissione adotta una:

- decisione di non aiuto
- decisione positiva (se viene accertata la compatibilità della misura)
- decisione condizionata (decisione positiva sottoposta a determinate condizioni ed obblighi)
- decisione negativa (la Commissione constata che l'aiuto è incompatibile)

# Principi generali validi per qualunque tipologia di aiuto

La misura deve essere:

- ❑ finalizzata al conseguimento di un **obiettivo di interesse comune** ben definito e riferibile alle fattispecie del Trattato;
- ❑ **necessaria e proporzionata**: non sarebbe cioè possibile ottenere il miglioramento atteso senza l'intervento statale (fallimento di mercato) o con un intervento pubblico di minore impatto;
- ❑ deve avere un **effetto di incentivazione**, deve cioè produrre l'effetto di modificare il comportamento delle imprese interessate, spingendole ad azioni supplementari che non avrebbero intrapreso senza l'aiuto
- ❑ deve limitare al minimo gli effetti distorsivi della concorrenza e l'incidenza sugli scambi dimostrando che gli effetti positivi sono superiori agli effetti negativi prodotti;
- ❑ deve essere trasparente: tutti gli interessati devono poter verificare che l'aiuto sia conforme alle regole date.

La trasparenza, infatti, favorisce la corretta applicazione delle norme del Trattato, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e una maggiore efficienza della spesa pubblica.

## **Al contrario:**

Aiuti non destinati a ovviare a carenze di mercato sono uno spreco di risorse pubbliche e peggiorano le condizioni di concorrenza nel mercato di riferimento e quindi sono un freno alla crescita.

# Aiuti illegali e aiuti non notificati

**Aiuto illegale**: violazione dell'obbligo di notifica o del divieto di dare attuazione all'aiuto prima della decisione della Commissione

Per gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica: violazione delle condizioni poste dai regolamenti si rientra nella casistica degli aiuti illegali

**Aiuti non notificati**: un aiuto illegale non è necessariamente incompatibile

- aiuto incompatibile: aiuto che non può essere ammesso alle deroghe previste dal trattato
- conseguenze dell'incompatibilità: recupero degli aiuti (compresi gli interessi)
- una decisione finale di compatibilità dell'aiuto non notificato non ha come conseguenza di regolarizzare ex post
- il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire una tutela contro gli effetti della messa in atto illegittima di aiuti

## Tipologie di aiuti

Aiuti orizzontali (ricerca e sviluppo; ambiente; PMI; ecc.)

Aiuti settoriali (agricoltura; comunicazioni elettroniche; trasporti; ecc.)

Aiuti a finalità regionale (ex art. 107, 3 a) e c) del Trattato.)

# Controllo sugli aiuti

Autorità competente in via **esclusiva**: la **Commissione europea**

- il principio dell'esclusività della competenza della Commissione è attenuato dal ruolo del Consiglio
- valutazione della Commissione sottoposta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
- potere discrezionale della Commissione in merito a valutazioni di ordine economico e sociale
- assenza di discrezionalità su altri aspetti: la nozione di aiuto di Stato ha carattere **giuridico oggettivo** e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi (NOA)
- Necessità di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri
- Importanza della notifica: anche in caso di dubbio sulla natura o meno di aiuto (principio di certezza del diritto)
- "Controllo" esercitato dalle imprese (denunce)

## Competition Policy

Homepage Policy ▾ Antitrust ▾ Cartels ▾ Mergers ▾ **State aid** ▲ Sectors ▾ Competition & you ▾

- Latest news
- Coronavirus
- Ukraine
- Legislation
- Cases
- Publications
- Procedures
- Contact
- Scoreboard
- Tax rulings
- National Courts
- Modulo per la denuncia di aiuti di Stato

Chiudi il messaggio ✕

**DG COMP:**  
[https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid_it)

## State aid

A company that receives government support gains an advantage over its competitors. Therefore the Treaty generally prohibits State aid unless it is justified by reasons of general economic development. To ensure that this prohibition is respected and exemptions are applied equally across the European Union, the European Commission is in charge of ensuring that State aid complies with EU rules.

[competition-policy/state-aid\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid_it)

**STATE AID**



## State Aid Legislation

[State aid rules and coronavirus](#)

[Proposal for a Regulation on foreign subsidies](#)

[Treaty provisions on Competition policy](#)

[Guidance on the notion of State aid](#)

[Rules on Procedure](#)

[Horizontal Rules](#)

[Forms for notifications and reporting](#)

[Specific aid instruments](#)

[State aid Regulations](#)

[Sector-specific rules](#)

[State Aid Modernisation](#)

[Services of General Economic Interest \(SGEI\)](#)

[Reference/discount rates and recovery interest rates](#)

[Transparency of public undertakings](#)

## Contact for State aid

It is essential that the correspondents use only the contact information below for any official communication relating to State aid. This will facilitate and accelerate the treatment of your correspondence. Communications sent to other numbers/addresses may be treated with delay.

### How to contact the State Aid Registry

e-mail

[stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Postal Address

European Commission  
Directorate General for Competition  
State aid Registry  
B-1049 Brussels  
Belgium

Fax:

(32-2) 296 1242

**Gli aiuti “de minimis”**



**REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE  
del 13 dicembre 2023  
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  
minimis»**

## **Art. 3 Aiuti «de minimis»**

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

# Art. 1

Si applica a tutti i settori, ad eccezione di:

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

## Art.2, par. 2

**“Impresa unica”**: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

## Art. 3, par. 2

### Massimali

**300 000** EUR ad un'impresa unica nell'arco **di tre anni**.

L'importo è considerato su **tre anni**  
**e calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'anno in questione e nei due anni precedenti.

**Il superamento del massimale d'aiuto inficia tutta la misura.**

L'importo è considerato su **tre esercizi finanziari** e **calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

	 A	 B
<b>T1</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
<b>T2</b>	<b>100.000</b>	
<b>T3</b>	<b>150.000</b>	
<b>T4</b>	<b>50.000</b>	
<b>T5</b>	<b>100.000</b>	

L'importo è considerato su **tre esercizi finanziari** e **calcolato su base mobile** (considerando 10)

Cosa significa?

	 A	 B
<b><i>T1</i></b>	<b><i>50.000</i></b>	<b><i>250.000</i></b>
<b><i>T2</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>T3</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>T4</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>300.000</i></b>
<b><i>T5</i></b>		

# Momento della concessione dell'aiuto

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il **diritto** di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Concessione e erogazione sono due momenti **differenti**

**Nessuna rilevanza** hanno:

- la forma
- l'obiettivo
- l'utilizzo di risorse UE

Però:

Ai fini dei massimali gli aiuti sono espressi in termini di **sovvenzione diretta in denaro**. Tutti i valori utilizzati sono **al lordo** di qualsiasi imposta o altri oneri.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

In caso di **fusioni o acquisizioni**, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

## Art. 5, Cumulo

- ❖ Il cumulo è **possibile**
- ❖ È possibile **per gli stessi costi ammissibili** sino ai massimali
- ❖ Non è possibile, quindi, per gli stessi costi ammissibili se si superano l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevati (più favorevoli) fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione

## **Art. 6, Controllo**

**Obbligo del Registro sugli aiuti di Stato a partire dal 1 gennaio 2026.**

**Erogazione** dell'aiuto solo dopo la verifica del rispetto dei massimali e di tutte le condizioni del Regolamento

**Conservazione delle informazioni:** i dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione


Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

## Art. 7, Disposizione transitorie

**Retroattività:** Il Regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

**Durata:** Alla fine del periodo di applicazione del regolamento (**31 dicembre 2030**), questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.


## **Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica alla CE**



# Processo di modernizzazione degli aiuti di Stato (SAM)

Nel 2012 la Commissione ha avviato un'importante riforma del controllo degli aiuti di Stato (la modernizzazione degli aiuti di Stato —«SAM»), al fine di:

- Incoraggiare aiuti di Stato ben concepiti, che mirano a fallimenti del mercato e ad obiettivi di interesse comune europeo
- **Concentrare il controllo degli aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno**
- Permettere alla Commissione di prendere decisioni più rapide



# Applicabilità del GBER

Il GBER non si applica a:

## Paragrafo 2:

Regimi di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 se la dotazione annuale media di aiuti di Stato **supera 150 milioni di euro**, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore  
Aiuti per attività connesse **all'esportazione**  
Aiuti **subordinati all'uso di prodotti nazionali** rispetto a quelli d'importazione

## Paragrafo 3

Aiuti concessi nel settore della **pesca e dell'acquacoltura** (con eccezioni)  
Aiuti concessi nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** (con eccezioni)  
Aiuti concessi nel settore della **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** se fissati in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti o se subordinati al fatto di venire trasferito a produttori primari  
Aiuti per agevolare la chiusura di **miniere di carbone non competitive**  
Alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse dall'articolo 13

## Paragrafo 4

Aiuti alle **imprese in difficoltà**, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

Regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno ("**Clausola Deggendorf**") ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Aiuti ad hoc per imprese sotto la "Clausola Deggendorf"

## Paragrafo 5

“...alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una **violazione indissociabile del diritto dell’Unione** Europea, in particolare:

- a) Le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria **sede** nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto;
- b) Le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o Servizi nazionali;
- c) Le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della Ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

## Definizioni (art. 2)

**Impresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

**Equivalente sovvenzione lordo:** l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

**Intensità di aiuto:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri

Gli aiuti di Stato sono compatibili e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al **capo I**, al **capo II**, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al **capo III** del GBER.

- Soglie di notifica (art.4)
- Trasparenza degli aiuti (art.5)
- Effetto incentivazione (art.6)
- Intensità di aiuto e costi ammissibili (art.7)
- Cumulo (art.8)
- Pubblicazione e informazione (art.9)

## Soglie di notifica (art. 4)

IL GBER non si applica agli aiuti che superano **le soglie individuate** all'articolo 4. Le misure che superano tali soglie devono essere notificate alla Commissione

Le soglie sono espresse in termini di

Ammontare dell'aiuto (per progetto, per impresa, per anno, per investimento, per infrastruttura, costi totali)

## Trasparenza degli aiuti (art. 5)

Gli aiuti devono essere **trasparenti** ossia deve esser possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante.

Sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

- a) Aiuti sotto forma di sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- b) Aiuti sotto forma di prestiti
- c) Aiuti concessi sotto forma di garanzia
- d) Aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali (massimale)
- e) Altri aiuti se rispettano condizioni GBER (sviluppo urbano, finanziamento del rischio, in fase di avviamento, efficienza energetica, sotto forma di premi;
- f) Aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili

## Effetto incentivazione (art. 6)

Necessità di un effetto incentivazione.

Si ritiene che vi sia effetto incentivazione se il beneficiario ha presentato **domanda scritta prima dell'avvio dei lavori** relativi al progetto o all'attività.

Per **grandi imprese** occorre inoltre verificare che:

- a) la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta o non sarebbe stata sufficientemente redditizia (per aiuti a finalità regionale)
- b) vi sia un aumento significativo della portata del progetto/dell'attività, oppure dell'importo totale delle spese del beneficiario per il progetto ovvero vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto

## Effetto incentivazione (art. 6)

Per alcune categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto incentivazione:

- a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;
- b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;
- c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
- d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;
- e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
- f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;
- g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;
- h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.

## **Intensità di aiuto e costi ammissibili (art. 7)**

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Il calcolo dell'intensità di aiuto dei costi ammissibili è fatto al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

Se l'aiuto è concesso in forma differente dalla sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo

Attualizzazione al momento della concessione

## Cumulo(art. 6)

Finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato non rappresentano aiuti di Stato e quindi **non** sono oggetto di verifica ai fini del controllo sul cumulo.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino **diversi costi ammissibili**
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo **non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto** più favorevoli applicabili all'aiuto in base al GBER

## **Pubblicazione e informazione (art. 9)**

**Pubblicazione in un sito web** esaustivo a livello regionale o nazionale di alcune informazioni sugli aiuti di Stato:

- informazioni sintetiche su misure esentate nel formato di cui all'allegato II o il link per accesso a tali informazioni;
- testo integrale della misura di aiuto ovvero link che dia accesso a tale testo;
- informazioni su aiuti individuali > 500.000 euro

Informazioni organizzate e accessibili, con possibilità di ricerca e scaricamento, **entro 6 mesi** dalla data di concessione (1 anno per aiuti sotto forma di agevolazione fiscale) e **disponibili per 10 anni**.

## **Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria (art. 10)**

**La Commissione può decidere che le misure di aiuto future (nella loro totalità o in parte) dovranno essere notificate:**

- a) se lo Stato membro non rispetta le condizioni e dopo avergli concesso l'opportunità di presentare le proprie osservazioni;
- b) la revoca può riguardare alcune misure in favore di determinati beneficiari o adottate da determinate autorità.

## Comunicazione SANI e relazioni (art. 11)

Trasmissione attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione delle **informazioni sintetiche** (allegato II) su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento, insieme a link di accesso al testo integrale della misura di aiuto entro **20 giorni dalla sua entrata in vigore**;

**Relazione annuale** sull'applicazione del regolamento contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione 659/1999.

## Controllo (art. 12)

Lo Stato membro conserva **registri dettagliati** contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni del regolamento.

Obbligo di **conservazione per 10 anni** dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc ovvero l'ultimo aiuto a norma del regime.

Obbligo di **fornire informazioni e documenti giustificativi** entro 20 giorni ovvero entro un periodo più lungo fissato dalla Commissione.


## **Capo III**

### **Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti**

## **Disposizioni transitorie (art. 58)**

Il regolamento n. 651/2014 è entrato in vigore dal 1° luglio 2014 – abrogando il precedente n. 800/2008 e si applica sino al 31 dicembre 2026.

**Aiuti per le infrastrutture locali**



# Aiuti per le infrastrutture locali (Sezione 13, articolo 56)

Soglia: **10 milioni** di euro di aiuto o (e) i costi totali superiori a 20 milioni di euro per la stessa infrastruttura.

Si può finanziare la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

**Non si applica** agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Le infrastrutture sono messe **a disposizione** degli interessati su base **aperta, trasparente e non discriminatoria**.

Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo **di mercato**.

Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di **appalti**.

# Costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

Importo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto **non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento**. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

Art. 2 punto 39) «**risultato operativo**»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

Le infrastrutture **dedicate** non sono esentate a norma del presente articolo.

Per infrastruttura dedicata a norma dell'articolo 2, paragrafo 33 del reg. (UE) N. 651/2014 si intende un'infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze.

**Il regolamento (UE) n.651/2014 della commissione del 17 giugno 2014: gli aiuti alla formazione**



## **Aiuti alla formazione (Sezione 5, articolo 31)**

Soglia: **3 milioni** di euro di aiuti per **progetto** di formazione

**Non** sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

## Costi Ammissibili

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, **le spese di alloggio**, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

*(formulazione precedente: b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;)*

L'intensità di aiuto non supera il **50** % dei costi ammissibili.

Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del **70** % dei costi ammissibili come segue:

- a) di **10 punti** percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di **10 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **medie** imprese e di **20 punti** percentuali per gli aiuti concessi alle **piccole** imprese.

## Lavoratore con disabilità

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;

o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

# Lavoratore svantaggiato

Chiunque soddisfi **una** delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;


g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

## Trasporti marittimi

Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

# Il Registro Aiuti di Stato



# Processo di modernizzazione degli aiuti di Stato (SAM)

Nel 2012 la Commissione ha avviato un'importante riforma del controllo degli aiuti di Stato (la modernizzazione degli aiuti di Stato —«SAM»), al fine di:

- a) Incoraggiare aiuti di Stato ben concepiti, che mirano a fallimenti del mercato e ad obiettivi di interesse comune europeo
- b) Concentrare il controllo degli aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno**
- c) Permettere alla Commissione di prendere decisioni più rapide

- Condizionalità *ex ante* generale "Aiuti di Stato" - Piano d'azione allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014-2020



**prerequisito per la spesa dei fondi SIE:  
inversione di impostazione**

- Regolamento (UE), N. 651/2014, art. 9: obblighi in materia di pubblicazione e informazione

Le nozioni di illegalità e incompatibilità  
rispetto agli adempimenti  
del RNA

## **Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni prevede il Registro nazionale degli aiuti di Stato**

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
- b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

- c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
- d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, **è adottata la disciplina per il funzionamento** del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data ((del 1° luglio 2017)), si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. ((A decorrere dal 1° luglio 2017)), la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e (...) l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

## **DECRETO 31 maggio 2017, n. 115**

**Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.**

(G.U.R.I. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017)

## Definizioni (art. 1)

Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese

Aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda **a tutti i criteri** stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

Aiuti *de minimis*: gli aiuti *de minimis* come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015.

## **Aiuti de minimis e aiuti SIEG**

Aiuti de minimis SIEG: gli aiuti *de minimis* concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

Aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG

Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

Aiuto *ad hoc* : aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

Aiuto individuale: aiuto *ad hoc* ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

Aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

**Autorità responsabile:** il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto *ad hoc* da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

**Soggetto concedente:** il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;

Autorità di gestione **del programma di CTE**: l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilità nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;

Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

Visura Aiuti de minimis : l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;

Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;

Impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale.

N.B.: Attenzione alle regole sui fondi strutturali e di investimento europei

## Finalità e ambito di applicazione (art. 2)

Il regolamento disciplina il **funzionamento** del RNA definendo le **modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti** di Stato notificati, esentati, agli aiuti *de minimis* , e agli aiuti SIEG nonché i **criteri per l'interoperabilità** con i registri **SIAN e SIPA** e per l'eventuale interoperabilità con le **banche di dati** in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Quindi:

- la misura deve già essere legittima (compatibilità e legalità)
- Rispetto a SIAN e SIPA: interoperabilità
- banche dati regionali e Province Autonome

Il regolamento individua i contenuti specifici degli **obblighi** ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo, quanto al cumulo, relativo agli aiuti *de minimis* già concessi avviene esclusivamente tramite l'RNA.

(stop all'autodichiarazione)

## Art. 3

Le informazioni del RNA riguardano:

- gli aiuti di Stato **notificati** (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti **esentati** (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti **de minimis** (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti **SIEG** (notificati, esentati e *de minimis*)

Per tali aiuti l'RNA contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'Autorità responsabile;
- b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*, con particolare riferimento al Codice SANI, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza (sito web esaustivo a livello di SM e quanto previsto dalle decisioni ex art. 108, par.3);
- c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti competenti nel caso di aiuti automatici (Agenzia delle entrate, delle dogane, ecc.)

- d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- e) dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
- f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

L'RNA prevede una **sezione "Deggendorf"** contenente i dati identificati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, **indipendentemente dal settore economico di riferimento.**

(Sentenza della Corte del 9 marzo 1994. TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Repubblica Federale di Germania. Causa C-188/92.)

SIAN e SIPA continuano a provvedere alle informazioni di cui sopra per i loro settori di riferimento (protocollo di comunicazione tra MISE e MIPAAF).

Accesso e conservazione delle informazioni (art. 4)

Il Registro nazionale aiuti è realizzato in **formato aperto**.

L'accesso alle informazioni è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

Le informazioni e i dati presenti nell'RNA sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di **concessione** dell'aiuto.

**"Data di concessione degli aiuti"**: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti (Reg. (UE) N. 651/2014).

## Capo III

### **Obblighi di registrazione nell'RNA**

Registrazione di **regimi di aiuti** e di **aiuti ad hoc** (Art. 8)

L'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dell'aiuto attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

Nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc* subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro **sessanta giorni**, rispettivamente, dalla data di comunicazione ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione dell'aiuto notificato.

Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.

In ogni caso, la registrazione deve intervenire **prima** della concessione degli aiuti individuali.

I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc **già istituiti** alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi **sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore.**

L'identificazione nel RNA avviene attraverso il Codice Aiuto RNA (CAR):

- che viene comunicato all'Autorità responsabile e
- che costituisce la certificazione la registrazione dell'aiuto nel RNA.

## Registrazione di aiuti individuali (art. 9)

Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale **prima della concessione** dell'aiuto.

L'identificazione nel RNA avviene attraverso il Codice Concessione RNA (COR):

- che viene rilasciato al Soggetto concedente e
- che costituisce la certificazione la registrazione dell'aiuto nel RNA.

Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere entro **venti giorni dalla data della registrazione**, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale.

In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.

Dopo la registrazione, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente, le informazioni relative a:

- eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
- eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
- a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale
- definitivamente concesso.

Per ciascuna variazione l'RNA rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR"

Occorre comunicare anche la restituzione, totale o parziale, dell'aiuto individuale già **erogato**.

Il Soggetto concedente **è tenuto a trasmettere le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto** da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

## **Aiuti c.d. automatici (art. 10)**

Gli aiuti **individuali** non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti **nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.**

Gli aiuti **fiscali** automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Provvedono alla registrazione: l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

Riguarda tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

N.B.

Per tutti gli aiuti *de minimis*, anche SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente determina **l'illegittimità della fruizione.**

*(blocco voluto dalla CE)*

Per i regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* che prevedono aiuti individuali automatici, il termine per registrazione è sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario, o ancora nel caso di preventiva comunicazione o notifica alla Commissione europea, entro sessanta giorni, dalla data di comunicazione o dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato.

La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

Stessi obblighi valgono per gli aiuti di Stato anche *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

## Deggendorf (art. 11)

L'RNA ha l'obbligo di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

Pertanto, il Soggetto concedente o l'Agenzia delle entrate, ecc. sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero.

Allo stesso modo devono comunicare la cancellazione dall'RNA dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti o l'Agencia delle entrate, sono tenuti a comunicare all'RNA i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero **già concessi** alla data di entrata in vigore del regolamento.

N.B. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

“A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2.

I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso.

L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti.

L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.”



- I. La trasmissione delle informazioni all'RNA e l'obbligo di interrogazione dello stesso **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti
  
- II l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la **responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti

Programmi di cooperazione territoriale (Art. 12)

L'AdG del PO provvede agli obblighi dell'RNA

## Capo IV

### **Verifiche operate tramite l'RNA**

#### **Aiuti di Stato e aiuti SIEG**

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi del supporto dell'RNA, che genera:

- Visura Aiuti
- Visura *Deggendorf*
- il codice COR.

## Visura Aiuti

Identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti *de minimis* concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati:

l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Sono indicati anche gli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA

Ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

## ***Visura Deggendorf***

La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (si veda dopo).

## ***Aiuti de minimis***

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis* (anche SIEG) è tenuto ad avvalersi del supporto dell'RNA, che genera:

- Visura Aiuti
- Visura Aiuti *de minimis*.

## **Visura Aiuti *de minimis***

Identifica gli aiuti *de minimis* (anche SIEG) concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente.

Indica:

l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Sono indicati anche gli aiuti *de minimis* SIAN e SIPA.

Se l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, l'RNA rilascia il COR determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa.

Se, invece, l'importo dell'aiuto sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, l'RNA non rilascia il COR e non consente la registrazione dell'aiuto individuale "nuovo"

Resta salva la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc , di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile.

A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi avviene **esclusivamente attraverso l'RNA.**

Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti *de minimis*, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

## **Aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero**

L'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, prevede che:

nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

L'RNA genera, quindi, la *Visura Deggendorf*



accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

## La Visura *Deggendorf*:

- è propedeutica alla concessione di aiuti di Stato
- deve obbligatoriamente essere effettuata dal Soggetto concedente
- deve essere menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione dell'aiuto

\*\*\*\*\*

In tutti i casi, l'Autorità responsabile o il Soggetto concedente sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite.

## Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo dell'RNA (Art. 17)

- ✓ L'adempimento degli obblighi di registrazione
- ✓ l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi
- ✓ l'adempimento degli obblighi di verifica
- ✓ l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della *Visura Degendorf* costituiscono

**condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.**

## Aiuti automatici:

l'inadempimento degli obblighi di registrazione entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

## **Mancato funzionamento dell'RNA (Art. 18)**

Se per eventi eccezionali l'RNA non sia in grado di funzionare regolarmente trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di Stato vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017.

## Coordinamento e monitoraggio (Art. 19)

I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento dell'RNA sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni.

**Approfondimento**

**Definizione di impresa, dimensione di GPMI, impresa in difficoltà, Deggendorf**

# Definizione

## Focus: chi è «impresa» nel diritto eurounitario?

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia **qualsiasi ente che esercita un'attività economica**, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale presenta **tre importanti conseguenze**.

# Lo stato giuridico

1. lo **stato giuridico** dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o società sportiva può tuttavia essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica;
2. l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli **utili**. Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. Qualora ciò non avvenga, essi non sono soggetti al controllo sugli aiuti di Stato;
3. un ente viene qualificato come impresa sempre **in relazione a un'attività specifica**. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

# Attività economica

Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che **qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica.**

La questione se esista o meno un mercato per determinati servizi può dipendere **dal modo in cui essi sono organizzati** nello Stato membro interessato e può quindi variare da uno Stato membro all'altro. Inoltre, la qualificazione di una determinata attività **può cambiare nel tempo**, in funzione di scelte politiche o di sviluppi economici: quella che oggi non è un'attività economica può diventarlo in futuro, e viceversa.

La decisione di un'autorità pubblica di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio in proprio), non esclude l'esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, un'attività economica può esistere se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e possono farlo.

**(Una previsione normativa non è sufficiente)**

Poiché la distinzione tra attività economiche e non economiche dipende in una certa misura dalle scelte politiche e dagli sviluppi economici dei singoli Stati membri, non è possibile redigere un **elenco** esaustivo di attività che a priori non presentano mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe autentica certezza del diritto e sarebbe quindi di scarsa utilità.

# Dimensione

## RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE – ALLEGATO I GBER

Impresa	Effettivi	Fatturato o totale di bilancio annui
Microimpresa	Meno di 10	non superiori a 2 milioni di Euro
Piccola impresa	tra le 10 e le 49 persone	non superiori a 10 milioni di Euro
Media impresa	tra le 50 e le 249 persone	fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro

### CRITERIO DEGLI EFFETTIVI (Allegato, articolo 5)

«Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.»

**Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.**

# Criteria Finanziari

**Criteria del fatturato annuo:** basato sul reddito che un'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che ricadono nelle attività ordinarie dell'impresa

**Totale di bilancio annuo:** si riferisce al valore dei principali attivi di un'impresa.



«Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, tuttavia uno dei due criteri può essere superato»

(Considerando della Raccomandazione, punto 4)

Nota - Per tutti i criteri:

- dati all'ultimo esercizio contabile chiuso, salvo in caso di fusioni/acquisizioni/ecc.
- Si cambia dimensione solo se si superano i limiti per due esercizi consecutivi

## IMPRESA AUTONOMA

Non è né associata, né collegata

## IMPRESA ASSOCIATA

Un'impresa (impresa a monte) non qualificata come impresa collegata che detiene una partecipazione uguale o superiore al **25%** del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle)

## IMPRESA COLLEGATA

- a) un'impresa **detiene la maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la **maggioranza dei membri** del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa **controlla** da sola, in virtù di un **accordo** stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, **la maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di quest'ultima (con casi particolari)



«Impresa unica» ex  
Reg. De Minimis

Un'impresa detenuta o partecipata dallo Stato è sempre una **grande impresa** ai fini delle regole sugli aiuti di Stato.

Classificare un'impresa nella sua categoria dimensionale è **essenziale** perché alcune categorie o disposizioni degli aiuti di Stato non sono applicabili alle GI.

# Status di impresa in difficoltà

Ha effetti **sul campo di applicazione** delle norme:

- *de minimis* **si**
- GBER **no** (salvo casi specifici e eccezioni temporanee)

Rif.: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) e regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

## Definizione

Ai sensi degli Orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al **collasso economico** a breve o a medio termine.

Fermo restando il rispetto degli ambiti di applicazione, la definizione del GBER è più articolata.

Definizione - GBER  
Art. 2, paragrafo 18

“impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa **almeno una** delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ( 1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

## Discipline “aiuti” applicabili alle imprese in difficoltà **(pre Covid-19)**

Il Reg. (UE) N. 651/2014 non si applica:

Ad aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:

- dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali,
- dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

(Art.1, paragrafo 4, lettera c)

Regolamento (UE) N. 1407/2013 (de minimis) **si può** applicare alle imprese in difficoltà.

Regolamento de minimis SIEG (N.360/2012) **non si applica** alle imprese in difficoltà

Disciplina SIEG (2012/C 8/03) rinvia e **prevede che:** *“Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.*

Il **TF Covid 19** per far fronte all'emergenza sanitaria prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato alle imprese **ritrovatesi** in difficoltà a causa dell'emergenza.

Il Reg. (UE) N. 651/2014 è stato modificato in analogia con il TF e ha previsto **regimi temporanei**.

Il regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

# Il principio Deggendorf

Sentenza della Corte del 9 marzo 1994. TWD Textilwerke **Deggendorf** GmbH contro Repubblica Federale di Germania. Causa C-188/92 - Aiuti regionali a favore dell'impresa TWD Textilwerke Deggendorf GmbH non notificati dalla Germania, alcuni solo illegali altri illegali e incompatibili.

## Massima

L'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere. In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro.

**La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi.**

# Nel GBER

## Articolo 1, paragrafo 4

Regimi di aiuto che non non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno "**Clausola Deggendorf**") ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Aiuti ad hoc per imprese sotto la "Clausola Deggendorf"

## Aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero

L'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, prevede che:

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. **A decorrere dal ((1 luglio 2017)), la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.**
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.